



Sent. 133/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Tammaro Maiello | Presidente e relatore |
| Paola Briguori  | Consigliere           |
| Antonio Palazzo | Consigliere           |
| Marco Fratini   | Consigliere           |
| Flavia D'Oro    | Primo Referendario    |

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. **62532** del registro di segreteria per revocazione della sentenza n.68/2015 depositata in data 06.02.2015 della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello proposto da:

**GLOBAL STARNET LTD**, con sede a Londra 9th floor 107 CHEAPSIDE EC2V 6CN, e con stabile organizzazione in Italia in Roma via di Torrerosa 66, partita IVA n. 09046231008, in persona del suo Amministratore Unico Francesco Corallo, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mingiardi, c.f. MNGGPP62C27B428M, con domicilio digitale pec [giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it) giusta procura allegata al ricorso, nonché dall'Avv. Giandomenico Caiazza, codice fiscale CZZGNN56R20H703X, con domicilio digitale [giandomenicocaiazza@ordineavvocatiroma.org](mailto:giandomenicocaiazza@ordineavvocatiroma.org), giusta procura integrativa allegata al presente atto;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|  | <b>-ricorrente-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|  | contro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|  | <b>Procura Regionale presso la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per il Lazio</b> , in persona del Procuratore Regionale p.t.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|  | <b>Procura Generale della Corte dei conti</b> , in persona del Procuratore generale p.t.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|  | <b>-resistenti-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|  | <b>l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|  | <b>-interveniente adesivo-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|  | e nei confronti di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|  | <b>HBG S.r.l</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|  | <b>-controinteressato-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|  | <b>Visti</b> gli atti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|  | <b>Esaminati</b> gli atti e documenti di causa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|  | <b>Uditi</b> , nell’ udienza pubblica del 27 maggio 2026, svolta con l’assistenza del segretario, dott.ssa Giuseppina Di Maro - data per letta con il consenso delle parti la relazione del relatore Presidente Tammaro Maiello – le parti presenti rappresentate dall’ Avv. Giuseppe Mingiardi per la ricorrente Global Starnet LTD, dagli Avv.ti dello Stato Massimo Bachetti e Valerio D’Alò per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in qualità di interveniente adesivo e dal Vice Procuratore Generale dr. Luigi D’Angelo per la Procura Generale; |   |
|  | <b>Esaminati</b> il ricorso e gli ulteriori atti e documenti relativi al fascicolo di causa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|  | <b>Ritenuto in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 |

## FATTO

Dall'esame della documentazione in atti si evince quanto segue.

### **1. Sentenza n.68/2015 della III Sezione giurisdizionale centrale di appello**

Con sentenza n.68/2015 depositata il 6.2.2015, questa Sezione giurisdizionale centrale d'appello, in parziale riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio n. 214/2012, ha condannato, fra gli altri, la società B Plus Giocolegale ITD (oggi Global Starnet LTD) al risarcimento del danno di € 335.000.000,00 oltre accessori e spese di giudizio conseguente alla ritardata attivazione e alla omessa realizzazione dei previsti collegamenti della rete, nonché all'inefficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del gioco lecito e di quello illecito. Il danno, per il mancato svolgimento del controllo pubblico sul gioco legale era stato addebitato a diverse società concessionarie, tra cui la Global Starnet LTD (già Plus Giocolegale LTD), per avere ritardato e omesso le procedure di installazione e collegamento degli apparecchi, violando le convenzioni stipulate con l'Amministrazione autonoma monopoli di Stato – AAMS (oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli - ADM) che, in attuazione dell'art. 22 della legge 27.12.02, n. 289, aveva attivato un programma di controllo e di repressione del fenomeno, mettendo a disposizione ingenti risorse pubbliche per la realizzazione del servizio, di fatto non utilizzate o impiegate senza alcuna utilità.

### **2. Ricorso per revocazione della Global Starnet LTD.**

Avverso la sentenza n.68/2015 la Global Starnet LTD, ha presentato ricorso per revocazione, depositato in data 3.11.2025, notificato solo alla Procura

regionale per il Lazio, alla Procura Generale e all' ADM in data 12.11.2025.

In tale ricorso la predetta società ha rappresentato che, dopo la sentenza n.68/2015, precisamente, il 24.10.2025, sono stati rinvenuti documenti decisivi - pag. 39 del ricorso per revocazione del 3.11.2025 - *(controdeduzioni di AAMS (oggi ADM) del maggio 2007 alla Relazione finale della Commissione presieduta dal sottosegretario On. A. Grandi (all.4). Il documento, che viene espressamente classificato “Documento riservato” è rimasto per anni sconosciuto ed è poi è apparso in quanto inserito in un procedimento penale e trasmesso alla società Global Starnet LTD, solo recentemente dissequestrato giusto provvedimento del Tribunale di Roma del 30.9.2025 dal difensore del sig. Rudolf Baetsen (avv. Claudio Indelicato) , volti a dimostrare come le difficoltà di connessione alla rete telematica derivassero dalla mancata disponibilità delle linee Telecom.*

La ricorrente si riporta al “Documento Riservato”, redatto nel 2007, rimasto per anni sconosciuto e successivamente apparso, in quanto inserito in un parallelo procedimento penale, che la ricorrente per causa di forza maggiore non aveva potuto produrre in giudizio, trattandosi di documentazione interna di Telecom, soggetto terzo estraneo al rapporto concessorio. Poiché la scoperta del nuovo e decisivo documento era avvenuta solo in data 24.10.2025, il ricorso per revocazione doveva ritenersi tempestivo, ai sensi dell'art. 178 del c.g.c. rendendosi attuali le richieste istruttorie formulate in entrambi i gradi del giudizio di merito e mai accolte. Dopo aver ricostruito la vicenda (cfr pagg. 2-37 del ricorso del 3.11.2025) la ricorrente a pag. 38 evidenzia che “la sentenza qui impugnata è affetta da vari vizi revocatori suscumbili ai sensi dell'art. 202 lett. d) del T.U. 12 luglio 1934”.

## **2.1. I motivi del ricorso per revocazione della Global Starnet LTD**

Il ricorso per revocazione della Global Starnet LTD si fonda sui seguenti motivi, indicati a pagg. 39-44 del ricorso.

### **2.1.1. Presupposti della revocazione ex art. 202 lett. d) C.G.C.**

La revocazione viene fondata sul rinvenimento, successivo alla sentenza n. 68/2015, ad avviso della ricorrente, di un documento ritenuto decisivo, costituito dalle controdeduzioni AAMS (oggi ADM) del maggio 2007 alla Relazione della Commissione Grandi, classificato come documento “riservato” e conosciuto, a detta dalla società ricorrente, soltanto nel 2025 a seguito dell'acquisizione degli atti provenienti da un procedimento penale.

La società sostiene che:

- il documento era già esistente all'epoca del giudizio;
- non era conoscibile né acquisibile con l'ordinaria diligenza;
- la mancata produzione è dipesa da causa di forza maggiore;
- il contenuto è tale da modificare l'esito della decisione.

### **2.1.2. Decisività del nuovo documento relazione AAMS del 2007.**

Secondo la ricorrente società, tale documento dimostra che i ritardi nella realizzazione della rete telematica non furono causati da negligenze dei concessionari ma da gravi e oggettive criticità infrastrutturali e tecnologiche riconosciute dalla stessa Amministrazione.

In particolare, il documento evidenzierebbe:

- la straordinaria complessità e novità del progetto;
- la presenza di criticità tecniche imprevedibili;
- l'insufficienza delle linee di telecomunicazione disponibili;

- l'impossibilità per i gestori telefonici di fornire tempestivamente migliaia di nuove connessioni;
- la non standardizzazione delle porte di comunicazione degli apparecchi;
- l'inadeguatezza di alcune specifiche tecniche;
- i limiti di capacità trasmissiva delle reti di connettività.

### **2.1.3. Descrizione in dettaglio della rilevanza e decisività dei documenti prodotti.**

Inoltre, la ricorrente (da pag.40 a pag.43 del ricorso) richiama i passaggi maggiormente significativi della relazione riservata del 2007 dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli (AAMS) ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

In dettaglio la ricorrente evidenzia quanto riportato alle seguenti pagine:

- a) pag.22 punto 2.4.2. (avvio della rete per la gestione telematica del gioco);
- b) pag. 24 in relazione alla nota di trasmissione al Consiglio di Stato per la valutazione degli atti di gara per l'affidamento della convenzione di concessione, quanto ai termini per la connessione in rete;

c) pag. 27 sulla:

- scarsa disponibilità di linee di comunicazione dedicate, utilizzabili dai concessionari;
- presenza sul mercato di apparecchi con *"porte di comunicazione"* diverse per i vari modelli di apparecchio.

- d) pag. 28 sulle difficoltà di connessione telematica da ricondursi, principalmente, a problematiche delle reti di comunicazione, non in grado di assorbire tempestivamente la domanda generata dal comparto;

e) pag. 44 in cui ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) riferisce in ordine alla “mancata”:

i) *"considerazione" dei limiti di capacità trasmissiva dei fornitori di connettività etc.;*

ii) *"valutazione" dell'inadeguatezza dei parametri del nuovo sistema delle porte di accesso delle macchine preesistenti;*

f) pag. 44 ADM riferisce in ordine alla realizzazione del sistema, giudicato “inaffidabile e non sicuro”:

g) pag. 51 ADM evidenzia in un paragrafo apposito:

*“3.2.4. "Mancata considerazione e previsione" dei limiti di capacità trasmissiva, dell'inadeguatezza dei parametri delle porte di accesso delle macchine preesistenti e di controlli effettuati direttamente da AAMS etc.”;*

h) pag. 60 *“Volendosi ottenere, entro la fine del 2004, che tutti gli apparecchi “comma 6” non solo fossero collegati alla rete (come è effettivamente avvenuto), ma anche che la alimentassero on line, si sarebbe dovuta realizzare - in molte decine di migliaia di punti di vendita (ben 65.000, per riferirsi solo al periodo in esame) e nel lasso di tempo tra l'agosto (inizio sostanziale dell'attività dei concessionari) e l'ottobre del 2004 - l'infrastruttura tecnica necessaria.*

*Tale complesso ed articolato intervento imponeva, come prima evidenziato, la presenza contemporanea di tecnici specializzati delle diverse componenti della filiera e delle aziende fornitrici di connettività”.*

i) pag. 60 *“Va sottolineato, peraltro, che la richiesta di migliaia di nuove linee di comunicazione non poteva oggettivamente, come è facilmente intuibile, essere soddisfatta entro il mese di ottobre da Telecom Italia e dagli altri carrier di comunicazione, soprattutto ove si consideri che questa domanda era ovviamente aggiuntiva per l'intero mercato delle telecomunicazioni”*;

j) pag. 61 *“reti di slot machine interconnesse più estese, al di fuori dall'Italia, contano "solo" migliaia di apparecchi e non, come nella rete di gestione telematica avviata dallo Stato italiano / AAMS, nella seconda metà del 2004, decine di migliaia, prima, e centinaia di migliaia, dopo.*

*Quale ulteriore termine del confronto, inoltre, si tenga conto che l'avvio della grande rete di automazione del gioco del Lotto, che conta oggi poco più di 35.000 terminali, è stata realizzata in un arco di tempo vicino ai quattro anni.*

k) sempre pag. 61 *“alcuni dei menzionati modelli, sebbene tutti conformi alle regole tecniche di produzione sottoposte alla procedura di informazione comunitaria, presentavano inevitabilmente alcune caratteristiche tecniche non omogenee: principale tra esse era la non standardizzazione della "porta di comunicazione" degli apparecchi, elemento tale da rendere impossibile la predeterminazione del tipo di cavo necessario per la sua connessione alla rete telematica”*;

Ad avviso della ricorrente Global Starnet LTD:

➤ *“tali passaggi argomentativi qui estrapolati, sono alcuni dei più significativi, rispetto ad una relazione complessiva (il documento di*

nuova scoperta in questione) il cui contenuto rende evidente l'infondatezza delle contestazioni di colpa grave mosse al concessionario Global Starnet, la cui mancata acquisizione agli atti del giudizio di responsabilità erariale ha indotto la Corte dei Conti alla ingiusta condanna della ricorrente alla restituzione del 35 % di quanto globalmente incamerato nel periodo in contestazione, assumendo la imputabilità del mancato raggiungimento degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio alla responsabilità della ricorrente concessionaria, senza considerare le gravi disfunzioni del sistema ed i limiti della capacità trasmissiva della connettività della rete per la gestione telematica del gioco, non in grado di assorbire tempestivamente la domanda generata dal comparto, che hanno determinato i ritardi in contestazione;

➤ tali considerazioni, evincibili dal documento solo recentemente scoperto, vanno a corroborare e comprovare varie affermazioni della CTU redatta da DIGIT PA” (cfr. pag. 43 del ricorso).

La Corte peraltro non ha ritenuto di rinnovare la CTU, laddove il concessionario aveva richiesto di accertare sotto il profilo tecnico:

a) se ed in che misura la residuale opzione di utilizzare la connessione GPRS ha influito, anche alla luce della non adeguatezza di tale rete di telecomunicazioni all'invio di grandi quantità di dati telematici, sulla tempistica degli adempimenti convenzionali;

b) accertare se sia vero che gli apparecchi prodotti ed omologati sino all'anno 2004 manifestavano problematiche tecniche di connessione alla rete; senza che fosse configurabile responsabilità del concessionario;

Per cui, ad avviso della società ricorrente *“il presente ricorso è proposto nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 178 del Codice di giustizia contabile, decorrente dalla data di scoperta dei documenti decisivi, avvenuta in data 24.10.2025”*.

### **3. Le richieste della ricorrente Global Starnet LTD.**

Pertanto, la ricorrente Global Starnet LTD chiede a questa Sezione centrale di appello:

in fase rescindente di:

- dichiarare ammissibile il presente ricorso per revocazione;
- revocare la sentenza n. 68 del 6 febbraio 2015;

per l'effetto, in fase rescissoria di:

accogliere:

- a) tanto l'impugnazione proposta dalla Società concludente avverso la sentenza/ordinanza di primo grado della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 2152/2010;
- b) quanto altresì quella proposta dalla società concludente avverso la sentenza di primo grado della medesima Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 214/2012;

in subordine di:

ridurre l'ammontare del danno riducendo in maniera più equa, legittima e proporzionalmente correlata all'eventuale più ridotta percentuale di responsabilità (rispetto al 35 % ritenuto in sentenza).

Il tutto, ove occorra, previa ammissione delle seguenti richieste istruttorie specificate nel ricorso per revocazione:

prova testimoniale sull'articolato:

dalla lett. a) alla lettera w) (cfr. pagg.50,51,52 del ricorso) e relativi testimoni, che si intendono qui richiamati;

integrazione alla CTU:

all'esito della prova testimoniale al fine di stabilire la rilevanza dei fatti come sopra accertati al fine di escludere la responsabilità per colpa grave o dolo del concessionario, nonché per operare l'eventuale analitica e concreta quantificazione dei danni.

**4. Istanza di sospensiva della sentenza n.68/2015 del 6 febbraio 2015 della Terza Sezione giurisdizionale centrale di appello**

Di poi, in data 18.11.2025, la ricorrente Global Starnet LTD, depositava istanza di sospensione ex art. 205 del c.g.c., notificata successivamente solo alla Procura regione del Lazio, alla Procura Generale, all' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) unitamente al DFU, in data 21.11.2025.

Al riguardo, la società ha lamentato il danno grave e irreparabile derivante dalla esecuzione della revocanda sentenza, posto che l'ADM, in virtù della efficacia esecutiva del titolo, aveva posto in essere le seguenti ulteriori attività:

a) emissione di un provvedimento di fermo amministrativo su tutti i crediti e somme di pertinenza della Global Starnet LTD, in data 30.10.2025;

b) notifica di un atto di pignoramento presso terzi, con pignoramento di tutti i c/c bancari della società, in data 30.10.2025;

c) notifica di un atto di pignoramento delle quote possedute dalla Global Starnet LTD nella Global Starnet s.r.l., in data 30.10.2025;

Inoltre, la ricorrente società rappresentava che gli amministratori giudiziari della Global Starnet LTD, i cui beni erano stati dissequestrati in virtù di un provvedimento del Tribunale del Riesame di Roma del 29.9.2025, avevano in precedenza ritenuto di conferire il ramo d'azienda alla new-co denominata Global Starnet (cfr. atto costitutivo del 14.5.2025), lasciando il debito scaturente dalla revocanda sentenza in capo alla Global Starnet LTD, quando, invece, lo stesso si sarebbe dovuto trasferire, in sede di conferimento, alla nuova società, tanto più che tale operazione dissimulava, in realtà, il conferimento dell'intera azienda.

Per i suddetti motivi, la società Global Starnet LTD ha chiesto che sia sospesa l'esecuzione della sentenza impugnata, essendo rimasta inevasa la richiesta già effettuata nei confronti di ADM in data 12.11.2025, in pendenza del giudizio di revocazione, la cui discussione per il merito è fissata al 27.5.2026.

Ad avviso della società ricorrente non vi sarebbe urgenza di operare da parte della concedente ADM un'aggressione così improvvisa e urgente, considerato che *“vi sono nel bilancio dello Stato più di 190 milioni di euro.”*

Tanto si evince dalla relazione di chiusura del sequestro a fine 2024, (c.d. rendiconto finale di gestione ex art. 43 CAM, cfr. allegato 7 all'istanza) che dà conto da un lato della somma a titolo di sequestro non incassata (derivante dall'importo maturato, dal 2014 ad oggi, di euro 29.537.830,79 per sequestro conservativo di cui al decreto della Corte dei conti del 15.4.2014, per un totale attuale di € 184.183.040,13 e nella

quale non risulta annotato anche l'ulteriore importo di sequestro conservativo di € 6.000.000,00, disposto dalla Corte dei conti in data 12.5.2014) e, dall'altro, dei corrispondenti crediti della concessionaria verso ADM per deposito cauzionale (cfr. istanza di sospensione, pag. 3 e tabella ivi riportata).

Alla stregua delle suddette risultanze, le ulteriori azioni esecutive poste in essere da ADM, tra cui il pignoramento delle quote della costituita s.r.l. finirebbero con l'azzerare il valore di mercato della nuova società, incidendo negativamente sulla *“stima del ramo d'azienda”* che al momento del conferimento nel 2025 era pari appena a 70 milioni di € (cfr. perizia Rapanà, richiamata nell'all. 5) a fronte del valore di ben 984 milioni di € che la Società B Plus Gioco legale (oggi Global Starnet LTD) aveva nel 2013 secondo la perizia del Prof. Strologo ( all. 8 dell'istanza), poi sceso nel 2019 ad € 220 milioni circa (all.9) ed adesso con la perizia di conferimento del 2025 (all.5) ad appena 70 milioni di € circa.

La sospensione dell'esecutività della sentenza n.68/2015, bloccando i pignoramenti, consentirebbe alla Global Starnet LTD di riprendere a respirare mantenendo il più possibile il valore fermo, restando la necessità di attendere, senza aggravare ulteriormente la posizione della società, l'esito del giudizio di revocazione.

#### **4.1. Memoria della Global Starnet LTD del 9.1.2026.**

Con tale memoria la Global Starnet LTD evidenziava per il:

- *fumus*, quanto dedotto in ricorso;
- *periculum in mora* che:

a) era stata fissata l'udienza di trattazione di merito del ricorso per il 27.5.2026;

b) nelle more tuttavia ADM aveva proceduto, con inusitata rapidità, a procedere al pignoramento delle quote possedute dalla Global Starnet LTD nella società Global Starnet srl, cui è stata sostanzialmente conferita l'intera azienda;

c) al contempo era stata presentata l'istanza di vendita all'asta delle quote pignorate (all. A)

E ancora la società ricorrente ha rappresentato:

- di aver formulato istanza di rateizzazione del debito (all. 13), senza prestare acquiescenza, anche nella convinzione che laddove la condanna fosse (quanto meno) sensibilmente ridotta in accoglimento dell'odierna revocazione, la soddisfazione del credito (anche se rateizzato) sarebbe comunque maggiore di quella che ADM potrebbe ottenere dalla vendita all'asta con un valore di stima di circa 70 milioni di euro (qual è quello attualmente indicato nella perizia di conferimento dell'azienda alla Global Starnet srl, che individua così il valore delle quote pignorate);

- che la sospensione dell'esecutività della sentenza, bloccando i pignoramenti, consentirebbe a Global Starnet LTD di garantire il più possibile il valore aziendale, ferma restando la necessità di attendere, senza aggravare ulteriormente la posizione della società, l'esito del giudizio di revocazione.

#### **4.2. Richieste della ricorrente Global Starnet LTD.**

La Global Starnet LTD chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza n.68/15 di questa Sezione, oggetto del giudizio di revocazione.

## 5. Parere della Procura Generale del 12.12.2025.

La Procura Generale in sede di conclusioni del 12.12.2025 depositate il 18.12.2025, ha evidenziato che:

a) l'istanza di sospensione della esecutività della revocanda sentenza è stata depositata con separato atto rispetto al ricorso per revocazione, ma in ogni caso nel rispetto del termine di impugnazione, decorrente, secondo la prospettazione della ricorrente, dalla scoperta del documento nuovo e decisivo avvenuta in data 24.10.2025;

b) negli atti pregiudizievoli richiamati dall'istante (fermo amministrativo e pignoramenti) l'ADM illustra le ragioni poste a fondamento della necessità di avviare, a far data dal 30.10.2025, le *“ulteriori azioni esecutive”* a tutela del credito erariale, motivate, nel caso del provvedimento di fermo, dalla definizione nel 2024 dei contenziosi derivanti dalla decadenza della concessione e dagli ulteriori sviluppi del processo penale esitati nell'annullamento del sequestro penale disposto dal Tribunale del Riesame in data 29 settembre 2025 sul complesso dei beni aziendali: di qui la necessità di adottare misure cautelari in ragione dell'importo di euro 335.000.000,00, ancora dovuto, al cui pagamento la società è stata condannata con la pronuncia oggetto del presente gravame;

c) nel caso, invece, degli atti di pignoramento dei crediti e delle quote della costituita s.r.l., le relative motivazioni venivano rinvenute nell'attuale pendenza delle procedure esecutive connesse ai sequestri conservativi per l'importo complessivo di € 35.541.417,40, convertiti in pignoramento, sempre a seguito della sentenza della Terza Sezione;

d) è proprio a fronte di queste ulteriori e specifiche misure che parte istante invoca la sospensione della esecuzione della sopra citata sentenza della Corte dei conti, lamentando il danno grave e irreparabile che, per effetto delle stesse, potrebbe derivare alla società in pendenza del giudizio di revocazione;

e) quanto al fermo amministrativo, si evidenzia che il suddetto provvedimento è stato adottato in data 30.10.2025, e, quindi, successivamente all'accertamento del credito erariale disposto con la sentenza definitiva di condanna n. 68 del 2015;

f) in ogni caso, sebbene a fronte del ricorso per revocazione il credito vantato risulti ancora in contestazione, non vi è prova che la suddetta misura cautelare sia stata impugnata dalla società interessata, né, soprattutto, che sia stata ancora eseguita dalle Amministrazioni destinatarie del provvedimento, secondo le modalità ivi indicate;

g) ne consegue che un effettivo periculum allo stato non risulta configurabile:

h) con riferimento agli ulteriori pignoramenti, invece, - in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza al riguardo - occorre valutare se in ragione delle suddette misure tale periculum possa sussistere, posto che è stato correttamente affermato *“che solo per effetto del vincolo giuridico connesso al pignoramento si impone la valutazione del pregiudizio “grave e irreparabile” che da esso potrebbe derivare”* (cfr. ordinanza, II sezione Appello n. 10/2022);

i) al riguardo, quanto al pignoramento presso terzi, all'attualità non risultano ancora rese le previste dichiarazioni dei creditori indicate

nell'atto di pignoramento, mentre con riferimento al pignoramento delle quote societarie della nuova s.r.l., non risulta proposta opposizione alcuna;

j) l'art. 205 c.g.c. subordina la sospensione della sentenza alla sussistenza di *un periculum in mora* particolarmente qualificato, rappresentato dall'impossibilità o dalla severa difficoltà a recuperare, in caso di accoglimento del ricorso per revocazione le somme anticipate in sede esecutiva (cfr. ordinanza Corte dei conti II appello n. 11/2024): documento che, nel caso di specie, non risulta provato;

k) la società ricorrente si limita esclusivamente ad affermare un generico e grave pregiudizio che potrebbe derivare alla società dai suddetti pignoramenti, anche in ragione della perdita di valore conseguente al lungo sequestro, con allegazioni documentali che seppur comprovanti l'effettivo decremento del patrimonio aziendale non incidono sulla sussistenza di un qualificato "*periculum*" nell'accezione sopra riferita;

l) in definitiva, manca la dimostrazione del presupposto, richiesto dall'art. 205 comma 1 c.g.c. del grave e irreparabile danno che potrebbe derivare dalla decisione gravata, tanto più che, nella specie, risulta già intervenuta la fissazione dell'udienza per la trattazione del merito del ricorso per revocazione, stabilita per il giorno 27 maggio 2026;

m) in conclusione, in adesione al consolidato orientamento riportato, ritiene che la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza n.68/2015 debba essere respinta.

### **5.1. Conclusioni della Procura Generale del 12.12.2025.**

Pertanto, la Procura Generale nel rassegnare le proprie conclusioni ha chiesto a questa Sezione giurisdizionale centrale di appello di respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, n. 68/2015, proposta dalla società Global Starnet LTD.

### **6. Istanza di rateizzazione della Global Starnet LTD ex art. 215 c.g.c.**

In data 5.01.2026 la ricorrente Global Starnet LTD depositava istanza di rateizzazione del 24.11.2025 con cui ha chiesto al Direttore dell'ADM:

- l'avvio di un tavolo tecnico di concertazione per verificare la possibilità di giungere ad una transazione del credito di ADM;
- in subordine, la concessione di una rateizzazione da spalmare, visto il relevantissimo importo, in n. 20 rate annuali, ai sensi dell'art. 215.5 del c.g.c. in considerazione del fatto che tale rateizzazione, unitamente alla prosecuzione della gestione col mantenimento della concessione di gioco, consentirebbe di reperire le risorse per soddisfare interamente il credito (anche senza alcuna transazione).

### **7. Intervento adesivo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12.1.2026.**

L'Avvocatura Generale dello Stato con memoria del 12.1.2026 nel costituirsi in giudizio per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale interveniente adesivo ai sensi dell'art.85 del c.g.c. della Procura Generale, ha eccepito quanto segue.

#### **7.1. Inammissibilità del ricorso per revocazione per tardività.**

Come riconosciuto da controparte, la documentazione riservata, a cui si fa riferimento nel ricorso, deriva da atti del giudizio penale a carico di Baetsen Rudolf.

Tale giudizio è attualmente pendente avanti alla Corte di Appello di Roma sez. II Penale a seguito di impugnazione, da parte di Baetsen Rudolf e di altri imputati, della sentenza di condanna per il reato di cui all'art.648 bis c.p. del Tribunale di Roma sezione IV n. 5827/24 (All. 5) che peraltro ha disposto anche la confisca del compendio sequestrato costituito da quote societarie immobili e conti correnti della Global Starnet LTD e società ad essa collegate nella vicenda del riciclaggio di ingenti somme di denaro derivanti dal tardivo versamento del PREU (vedi pag.78 e seguenti).

Nell'anzidetto procedimento era imputato anche Corallo Francesco, ad oggi legale rappresentante della Global Starnet LTD, il cui giudizio, a seguito di stralcio, si è definito con declaratoria di prescrizione del reato di cui alla sentenza del Tribunale di Roma Sez. IV n.3661/24 divenuta definitiva (All. 6).

Orbene, l'Avvocatura erariale ha evidenziato che il documento riservato su cui **si fonda il ricorso per revocazione si trovava nel fascicolo istruttorio e pertanto era nella disponibilità delle parti fin dal momento della conclusione delle indagini preliminari con l'avviso ex art.415 bis c.p.p. (c.d. discovery).**

Invero, parte interveniente evidenziava che nel processo penale italiano, la *"Discovery"* (piena conoscenza degli atti d'indagine) si ha principalmente con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), che permette all'indagato e al difensore di visionare il fascicolo del P.M. prima che venga chiesto il rinvio a giudizio o l'archiviazione.

Nel caso di specie, **l'avviso ai difensori degli imputati** di prendere visione degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero **fu comunicato in data antecedente all'udienza preliminare dell'11.06.2019** (All. 7).

Ne consegue che la già menzionata documentazione è rimasta nella disponibilità per tutte le fasi successive del procedimento penale protrattosi per alcuni anni.

Peraltro, la difesa della ricorrente asserisce di aver ricevuto il documento in data 24.10.2025 dall'Avv. Indelicato **senza specificare come, quando e perché quest'ultimo ne sia venuto a conoscenza**, non potendosi ritenere che il medesimo, in qualità di difensore del Batsen che era il braccio operativo di Corallo, possa essere considerato elemento estraneo alla sfera di conoscibilità della Global Starnet LTD.

La revocazione straordinaria è un rimedio eccezionale per impugnare sentenze passate in giudicato, ammissibile per vizi gravi e occulti, tra cui la scoperta postuma di documenti decisivi non producibili prima per forza maggiore o fatto dell'avversario; questo motivo si lega direttamente alla forza maggiore, intesa come impedimento insuperabile alla produzione di prove decisive, permettendo la riapertura del caso entro 30 giorni dalla scoperta del documento o dalla cessazione della causa di forza maggiore.

In conclusione, il diritto di prendere visione **di tutti gli atti del fascicolo istruttorio fin dal 2019** non consentiva di ritenere che la scoperta della documentazione su cui si fonda il giudizio di revocazione inserita negli atti della indagine penale sia intervenuta in data 24.10.2025 e, conseguentemente, di configurare il requisito della forza maggiore fino

alla data del 24.10.2025 che renderebbe tempestivo il ricorso per revocazione straordinaria, dovendosi invece individuare il “*dies a quo*” nel momento della c.d. *discovery* con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari risalente al 2019.

### **7.2. Inammissibilità del ricorso per revocazione per carenza del requisito della decisività dei documenti scoperto dopo il giudicato di condanna.**

La decisività di un documento ai fini della revocazione significa che è un atto nuovo, scoperto dopo la sentenza, che prova in modo diretto e incontrastabile un fatto tale da aver determinato una decisione opposta, senza necessità di ulteriori valutazioni giudiziali.

**Non è decisivo un documento che offra solo un elemento indiziario o che si limiti a prospettare una diversa interpretazione di fatti già noti al giudice;** la parte deve aver dimostrato l'impossibilità di produrlo prima per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario.

Invece, la ricorrente, in contrasto con il richiamato principio, chiede ulteriori accertamenti in fatto, attraverso prove testimoniali molto articolate.

### **7.3. Sul periculum in mora.**

La società ricorrente non ha fornito alcuna prova della sussistenza di quel grave e irreparabile danno che l’art. 205 c.g.c. esige quale presupposto dell’istanza di sospensione, atteso che l’attività di gestione del gioco mediante apparecchi da intrattenimento è ad oggi proficuamente perseguita dalla Global Starnet S.r.l., e su cui vigila il custode giudiziario per quanto riguarda il capitale sociale, e di cui la Global Starnet LTD rimane comunque interamente proprietaria.

Dell'intera proprietà della nuova Global Starnet s.r.l. è titolare la Global Starnet LTD, come dimostrato dalla visura camerale che si allega (All. 9), rimanendo quindi in capo alla stessa sia le attività che le passività.

L'Amministrazione Giudiziaria della Global Starnet LTD è stata autorizzata, in costanza di sequestro penale, dalla Corte d'Appello penale di Roma (con provvedimento n. 7164 del 13/3/2025) *“a conferire in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione l'azienda operativa sequestrata”* al fine di garantire la continuità aziendale della società, salvaguardandone la competitività sul mercato ed il mantenimento del valore.

Considerato il contenuto di citato provvedimento, l'ADM, con nota prot. n. 236219/RU del 18/4/2025 (All. 10), ha preso atto della già consentita operazione societaria.

Per l'effetto, è stata costituita la nuova società per lo svolgimento dell'attività commerciale e accessoria relativa all'accordo di gestione sottoscritto a suo tempo in data 17.9.2024, perdurandone in ogni caso le medesime modalità e i medesimi termini.

La continuità della gestione è al momento assicurata dalla nomina di un custode giudiziario della quota del 100% del capitale sociale della Global Starnet S.r.l., disposta dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale ordinario di Roma (proc. RGE 14841/2025) con decreto del 12/11/2025.

#### **7.4. Richieste dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interveniente adesivo.**

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto a questa Sezione di:

- rigettare l'avversa istanza cautelare;

- dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avverso ricorso per revocazione, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

#### **8. Camera di consiglio del 14.1.2026.**

Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 - relativa solo all'esame dell'istanza cautelare presentata dalla Global Starnet LTD e non al merito del ricorso per revocazione della sentenza di questa Sezione n. 68/2015 - le parti hanno precisato quanto segue.

L'Avv. Giuseppe Mingiardi ha evidenziato l'importanza del nuovo documento posto a fondamento del ricorso per revocazione.

Per cui è priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 202 lett. d), del D.lgs. n.174/16, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato per cui il documento non sarebbe nuovo stante la possibilità per la persona sottoposta alle indagini e al suo difensore di prendere conoscenza della documentazione alla chiusura delle indagini.

L'Avv. Mingiardi, richiamato l'art. 415 bis c.p.p. e la giurisprudenza in materia, si doleva del fatto che l'indagato non ha avuto conoscenza di tale documento. Faceva presente che ne è venuto a conoscenza solo a seguito dell'e-mail inviata recentemente dall'Avv. Claudio Indelicato, difensore del sig. Rudolf Baetsen alla società Global Starnet LTD.

Pertanto, insisteva per il riesame dei fatti alla luce della rilevanza di tale documento.

Inoltre, eccepiva che con il conferimento di un ramo d'azienda alla Global Starnet srl, la Global Starnet LTD sarebbe stata spogliata di tutti gli asset.

Invece, il debito nei confronti dell'erario sarebbe stato lasciato dagli amministratori giudiziari alla Global Starnet LTD.

In definitiva, sarebbe stato dissimulato il conferimento dell'intera azienda.

Sussisterebbe la gravità del danno, che sarebbe integrato dalla vendita delle quote della Global Starnet s.r.l.; attraverso tale operazione sarebbe messo in pericolo la stessa esistenza dell'azienda. Evidenziava che l'attuale valore della società Global Starnet srl non consentirebbe neppure di estinguere l'intero debito, che fa capo alla società, insistendo per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

L'Avv. Giovanni Domenico Caiazza, sempre per la parte istante, si soffermava sul periculum in mora, che sarebbe rappresentato dall'adozione di una serie di atti preordinati alla vendita del bene.

Inoltre, sempre l'Avv. Caiazza, manifestava la volontà della parte di interporre atto di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo avverso il silenzio serbato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull'istanza di rateizzazione del debito avanzata dalla Global Starnet LTD che non ha avuto risposta.

Fa presente al Collegio che l'udienza relativa all'istanza di vendita della società Global Starnet s.r.l. era fissata per il 21 aprile 2026.

Il Presidente ha chiesto all'Avv. Caiazza se intendesse chiedere l'anticipazione della discussione del merito del ricorso per revocazione già fissata per il 27 maggio 2026 innanzi a questa Sezione.

L'Avv. Caiazza escludeva la volontà dei difensori di depositare istanza di anticipazione dell'udienza di merito, già fissata per il 27 maggio 2026.

L'Avv. dello Stato Bachetti eccepiva che la parte istante non aveva assolto l'onere della prova della scoperta del documento sconosciuto.

Parte ricorrente non avrebbe dimostrato il quando e il come sia venuta a conoscenza del documento ritenuto decisivo. Riteneva che controparte abbia avuto tutto il tempo necessario per l'accesso agli atti e la piena conoscenza del documento: gli atti erano conoscibili.

Non era stata fornita la prova della forza maggiore, che avrebbe impedito la tempestiva conoscenza dell'atto.

L'Avv. dello Stato Bachetti osservava che la costituzione della Global Starnet s.r.l. era stata disposta per garantire l'operatività aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 41/24 e negava ogni intento persecutorio nei confronti della società Global Starnet LTD.

Precisava che il valore dell'azienda era stato determinato all'esito della perizia disposta dal Tribunale; in realtà, il valore del patrimonio aziendale era molto più alto.

Evidenziava che la vendita della Global Starnet s.r.l. è strumentale alla liberazione delle somme e all'estinzione del debito.

In conclusione, l'Avv. Bachetti chiedeva il rigetto dell'istanza cautelare.

La Procura Generale faceva presente che in sede cautelare va esaminata solo la sussistenza del danno grave e irreparabile mentre la tardività del ricorso per revocazione attiene al merito; infine, ribadiva il parere negativo rassegnato nelle conclusioni depositate in atti.

L'Avv. dello Stato D'Alò, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interveniente, puntualizzava che il 21 aprile 2026 è stata fissata l'udienza per la sospensiva ex art. 618 c.p.c.

Non è stata ancora fissata la data della vendita della società Global Starnet s.r.l. stante il previo espletamento della CTU per la determinazione del valore della quota da porre a base dell'asta; precisava che all'udienza del 21 aprile 2026 non sarà disposta la vendita della società Global Starnet s.r.l.

L'Avv. Caiazza per conto della società ricorrente confermava che il 21 aprile 2026 è stata fissata l'udienza per la sospensiva ex art. 618 c.p.c.

#### **9. Ordinanza n.1/2026 depositata il 28.1.2026.**

Questa Sezione con ordinanza n.1/2026 depositata il 28 gennaio 2026 ha rigettato, in quanto infondata, l'istanza di sospensione della sentenza n. 68/2015, depositata il 6.2.2015, di questa Sezione.

La Sezione nel richiamare l'art. 205, comma 1, del Codice di giustizia contabile, secondo cui il ricorso per revocazione non sospende automaticamente l'esecuzione della sentenza impugnata, ha precisato che la sospensione può essere concessa solo quando la parte dimostri che dall'esecuzione della sentenza possa derivare un grave e irreparabile danno.

Il tenore dell'art. 205 del c.g.c. comporta che la delibazione del giudice attenga solo alla valutazione della sussistenza del **periculum in mora**, ossia dei gravi ed irreparabili motivi, senza ingerirsi nel **fumus** dell'impugnazione, ovvero dei profili attinenti alla sussistenza o meno della fondatezza delle doglianze elevate in sede di ricorso per revocazione.

Nel caso in esame la Global Starnet non ha assolto all'onere probatorio sul danno grave e irreparabile richiesto dall'art. 205 c.g.c.

*“Per le suesposte motivazioni, ne consegue che, nella fattispecie in esame, manca la dimostrazione del presupposto, richiesto dall’art. 205 del c.g.c. comma 1, del grave e irreparabile danno che potrebbe derivare dalla decisione revocanda, tanto più che, nella specie, risulta già intervenuta la fissazione dell’udienza per la trattazione del merito del ricorso per revocazione, fissata per il 27 maggio 2026.*

*Inoltre, la rilevata assenza del **periculum in mora** rende superfluo, in questa fase a cognizione sommaria, l’esame dell’ulteriore presupposto del fumus, sulla considerazione che la carenza di uno solo dei presupposti di legge preclude al Giudice la concessione della misura cautelare (in termini, cfr. Corte dei conti, Sez. II Appello, ordinanza 18 febbraio 2022, n. 2).*

*In conclusione, per le suesposte motivazioni, l’istanza di sospensiva non merita accoglimento, rimettendo al definitivo la regolamentazione delle spese del presente giudizio”.*

#### **10. Memoria della Global Starnet LTD del 4 maggio 2026.**

Con memoria del 4 maggio 2026 la ricorrente Global Starnet LTD nel richiamare e ribadire le difese svolte con il ricorso per revocazione del 3.11.2025 e con i successivi atti del giudizio, ha illustrato le seguenti difese conclusive.

##### **a) sull’ammissibilità del ricorso per revocazione**

La notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. rappresenta l'atto formale della più ampia *discovery* degli atti del procedimento solo in ordine alla "**accessibilità**" da parte dell'indagato agli atti del procedimento e quindi alla loro possibile conoscenza;

L'Avv. Indelicato Claudio, difensore di un imputato (Baetsen Rudolf), avendo acquisito dal fascicolo del processo penale la documentazione riservata in esame, ha trasmesso la stessa al sig. Corallo Francesco (All. 3), nel frattempo nominato legale rappresentante della società ricorrente, il quale solo in tale momento ne ha acquisito conoscenza.

**b) sulla decisività dei documenti scoperti dopo il giudicato di condanna**

I documenti in esame sono tutti anteriori alla pronuncia della sentenza del 6 febbraio 2015, essendo stati redatti nel 2007, e quindi soddisfano il requisito dell'anteriorità richiesto dalla giurisprudenza consolidata.

La mancata produzione dei documenti nel giudizio di merito è derivata da causa di forza maggiore, consistente nell'impossibilità di accedere alla documentazione interna di Telecom Italia -soggetto estraneo al rapporto concessorio- **classificata come "RISERVATA"**, e come resa tale non accessibile ai terzi e, segnatamente, alla concessionaria ricorrente, che non ne ha potuto avere conoscenza.

**10.1 Conclusioni della ricorrente Global Starnet LTD.**

Pertanto, la ricorrente Global Starnet LTD chiede a questa Sezione centrale di appello:

*in sede rescindente:*

- dichiarare ammissibile il presente ricorso per revocazione;
- revocare la sentenza n. 68 del 6 febbraio 2015;

*in sede rescissoria:*

- l'accoglimento delle impugnazioni proposte dalla società ricorrente:
  - a) avverso la sentenza/ordinanza di primo grado della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Lazio numero 2152 del 2010;

b) avverso la sentenza di primo grado della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, numero 214/2012;

c) in subordine: ridurre l'ammontare del danno, ai sensi dell'art. 1 comma 1-octies Legge 14/01/1994 n. 20 introdotto dall'art. 1 Legge 08/01/2026 n. 1, in un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato, nonché in maniera equa, legittima e proporzionalmente correlata all'eventuale più ridotta percentuale di responsabilità (rispetto a quanto ritenuto in sentenza);

d) in subordine: ridurre l'ammontare del danno riducendo in maniera più equa, legittima e proporzionalmente correlata all'eventuale più ridotta percentuale di responsabilità (rispetto al 35 % ritenuto in sentenza).

#### **11. Conclusioni della Procura generale del 4 maggio 2026.**

La Procura Generale ha rappresentato che tale gravame è:

- inammissibile sotto plurimi profili;
- e, comunque, manifestamente infondato nel merito.

Al riguardo la Procura Generale ha evidenziato che:

- la società fonda la domanda di revocazione sull'art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c., sostenendo di avere rinvenuto soltanto il 24 ottobre 2025 un documento decisivo costituito dalle *Controdeduzioni* dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) del maggio 2007 alla Relazione finale della Commissione Grandi;
- tale documento per la ricorrente, dimostrerebbe che i ritardi nell'attivazione della rete telematica sono da imputare principalmente alle difficoltà tecniche delle linee Telecom e non ai concessionari, tra cui la Global Starnet LTD.

La Procura Generale contesta tale impostazione, rilevando che non risultano integrati i requisiti essenziali richiesti per la revocazione straordinaria fondata sul ritrovamento di documenti decisivi.

#### **11.1. Eccezione di inammissibilità per tardività.**

Il ricorso per revocazione della Global Starnet LTD è tardivo perché il termine di 60 giorni previsto dall'art. 178 c.g.c. decorre dal momento in cui il documento viene scoperto o recuperato e l'onere di dimostrare tale data grava integralmente sulla parte che propone la revocazione.

Invero, la Procura Generale sottolinea che Global Starnet LTD assume che la scoperta sia avvenuta il 24 ottobre 2025, a seguito di una e-mail dell'avv. Indelicato indirizzata a Francesco Corallo. Tuttavia, lo stesso documento risultava già inserito nel fascicolo del procedimento penale che vedeva coinvolti sia Rudolf Baetsen sia Francesco Corallo.

Tale documentazione era accessibile alle difese sin dalla fase di *discovery* ex art. 415-bis c.p.p., antecedente al decreto di fissazione dell'udienza preliminare dell'11 giugno 2019, (all.7 memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato 12.1.2026 (ud. camerale 14.1.26).

Il documento era nella disponibilità delle parti almeno dal 2019, non dal 2025.

La conseguenza logica, secondo la Procura Generale, è che il momento della scoperta il documento deve farsi salire al 2019 e non al 24.10.2025.

Per cui a partire dal 2019 il termine perentorio di 60 giorni ex art. 178 co. 2 c.g.c. per esperire il ricorso per revocazione è ampiamente decorso, con conseguente inammissibilità per tardività del ricorso della Global Starnet LTD.

### **11.2. Eccezione di inammissibilità per mancata dimostrazione della forza maggiore o del fatto dell'avversario.**

Ed ancora la Procura Generale fa presente che il rimedio revocatorio è esperibile soltanto quando la mancata produzione del documento non sia imputabile alla parte, ma derivi da:

- forza maggiore;
- oppure da fatto dell'avversario.

Anche su tale profilo è del tutto condivisibile quando rilevato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

La ricorrente Global Starnet LTD non ha indicato e né provato;

- la data di rinvenimento del documento ritenuto decisivo per la revocazione della pronuncia impugnata;
- ne ha fornito la prova della ricorrenza di una causa di forza maggiore oggettivamente impeditiva della scoperta/ritrovamento del documento.

Secondo la Procura Generale non può valere il fatto che la relazione era custodita negli archivi riservati della Telecom Italia per il semplice fatto e non vi è alcuna prova di quanto affermato dalla ricorrente.

Sul punto richiama l'ordinanza Cass. Civile Sez. V 14.10.2024 n.26709.

Per cui il ricorso è inammissibile anche per carenza di prova in tal senso.

### **11.3. Eccezione di inammissibilità e infondatezza per mancanza del requisito della decisività.**

Inoltre, la Procura Generale ricorda che, per espressa previsione normativa il documento (relazione AAMS del 2007) per la sua decisività, deve essere idoneo a provocare una soluzione diversa

mediante **la prova piena e diretta dei fatti di causa** nel senso che il giudice, laddove ne avesse avuto conoscenza, avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto.

Il requisito della “*decisività*” dei documenti rinvenuti dopo la sentenza ne postula la diretta attinenza o un fatto risolutivo per la definizione della controversia che va pertanto esclusa con riguardo a documenti che sono in grado di offrire **solo meri elementi indiziari**.

Secondo la Procura Generale, le controdeduzioni AAMS del 2007 non possiedono tali caratteristiche per i seguenti motivi.

**a) utilizzo parziale e decontestualizzato della relazione AAMS:**

la società ricorrente non valorizza l'intero documento di 154 pagine, ma solo alcuni punti della relazione AAMS 2007.

Tali estrapolazioni appaiono disorganiche, prelevati in diverse parti della relazione senza che sia evincibile un ragionevole criterio di selezione;

**b) assenza di prova diretta:**

i punti estrapolati dalla relazione AAMS del 2007, secondo la stessa impostazione della ricorrente di Global Starnet LTD, necessiterebbero di ulteriori prove testimoniali e CTU (pagg.50,51 e 52 del ricorso per revocazione);

**c) questioni già esaminate e risolte dalla sentenza n. 68/2015:**

la Procura sottolinea che il documento “*decisivo*” nei passaggi evidenziati non tiene conto del fatto che ai punti da 31 a 35 (pagg 107-124) della sentenza n. 68/2015 questa Sezione centrale di appello ha ampiamente confutato le criticità indicate nella relazione riservata

AAMS 2007, sulla scorta di molteplici elementi prove documentali (ad es. CTU Digit Pa, bando di gara, testo della concessione contratto, capitoli e fondi normative sottesi, come il D.M. n. 86/2004).

Invero, la sentenza n. 68/2015 di questa Sezione centrale di appello aveva già accertato che:

- i concessionari erano gravati da un vero e proprio obbligo di risultato nell'attivazione del sistema telematico;
- le difficoltà tecniche e organizzative erano prevedibili e rientravano nel rischio imprenditoriale assunto dai concessionari;
- i problemi relativi alle linee di comunicazione, ai PDA, agli aspetti tecnologici etc. sono state ritenute marginali o prevedibili e quindi non idonee a escludere la colpa grave.

Ne discende, anche in punto di “*decisività*” della documentazione prodotta, la manifesta inammissibilità e in subordine la manifesta infondatezza del ricorso per revocazione.

#### **11.4. Le richieste della Procura Generale.**

Pertanto, la Procura Generale chiede a questa Sezione centrale di appello che il ricorso di Global Starnet LTD sia dichiarato:

##### **a) inammissibile per tardività**

poiché il documento era conoscibile e disponibile almeno dal 2019;

##### **b) inammissibile per mancata prova della forza maggiore o del fatto dell'avversario:**

requisiti indispensabili per la revocazione;

##### **c) inammissibile per difetto del requisito della decisività del documento;**

e, comunque,

**d) infondato nel merito:**

poiché il documento non scalfisce gli accertamenti già compiuti dalla sentenza n. 68/2015 in ordine alla responsabilità dei concessionari e alla sussistenza del danno erariale.

**12. Intervento adesivo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.**

L'Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), nel riportarsi alle deduzioni svolte nell’atto di costituzione per intervento di terzo adesivo dipendente del 12.1.2026 per l’udienza camerale (sospensiva) del 14.1.2026 si associa alle conclusioni della Procura Generale, insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione della Global Starnet LTD.

**12.1. Eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.**

Viene eccepita dall’interveniente adesivo Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) la tardività del ricorso, fondata sull'assunto che il documento posto a base della revocazione non sia stato scoperto nel 2025, come sostenuto dalla ricorrente, ma fosse già nella sua disponibilità quantomeno dal 2019.

In particolare, evidenzia che:

- il documento denominato “*Controdeduzioni AAMS del maggio 2007 alla Relazione finale della Commissione Grandi*”, qualificato come “*Documento riservato*”, proveniva dagli atti del procedimento penale a carico di Rudolf Baetsen;
- nello stesso procedimento penale risultava coinvolto anche Francesco Corallo, amministratore della Global Starnet LTD, la cui posizione è stata successivamente definita per prescrizione;

- il documento era incluso nel fascicolo della Procura della Repubblica e quindi accessibile alle difese con la *discovery* conseguente all'avviso ex art. 415-bis c.p.p., notificato prima dell'udienza preliminare dell'11 giugno 2019;
- da quel momento la documentazione è rimasta a disposizione delle parti durante tutto il procedimento penale.

L'ADM critica duramente l'affermazione secondo cui il documento sarebbe stato scoperto soltanto il 24 ottobre 2025 per effetto di una comunicazione dell'avv. Indelicato, osservando che:

- non viene spiegato in modo preciso quando, come e per quali ragioni lo stesso avvocato avrebbe rinvenuto il documento;
- non può ritenersi estraneo alla sfera di conoscibilità della società il difensore del coimputato Baetsen, soggetto strettamente collegato alla vicenda processuale;
- la parte ricorrente non ha assolto all'onere, imposto dalla giurisprudenza, di dimostrare puntualmente il momento e le modalità della scoperta del documento.

Il precedente delle Sezioni Unite citato dalla difesa di Global Starnet non è pertinente al caso di specie.

La sentenza n. 18751 del 26 febbraio 2003 delle Sezioni Unite della Cassazione penale (nota come sentenza "Mario", Rv. 224183) riguarda la decorrenza del termine per il riesame delle misure cautelari.

Le SS.UU hanno affermato che il termine di 10 giorni per il riesame (art. 309 c.p.p.) decorre esclusivamente dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza), che la decorrenza è fissata dalla notificazione

dell'avviso di deposito dell'ordinanza ex art. 309 comma 3 c.p.p. e non può essere dichiarata inammissibile la richiesta di riesame sulla base di una generica conoscenza del provvedimento (es. durante l'interrogatorio di garanzia), garantendo la certezza dei termini procedurali.

Il precedente non ha nulla a che vedere con la questione della incidenza della conoscibilità di un documento rinvenuto in un giudizio penale sull'accertamento della sussistenza di una causa di forza maggiore che possa legittimare il ricorso per revocazione avanti al giudice contabile.

L'Avvocatura erariale evidenzia che la stessa difesa della Global Starnet tenta impropriamente di trasferire su ADM l'onere di dimostrare dove e quando il documento fosse disponibile, mentre è la parte che propone la revocazione a dover provare la tempestività dell'impugnazione e il momento effettivo del rinvenimento del documento.

Ne consegue che il *dies a quo* deve essere individuato nel 2019, all'epoca della *discovery* penale, con conseguente maturazione della decadenza e palese tardività del ricorso per revocazione della ricorrente Global Starnet LTD.

## **12.2. Eccezione di inammissibilità per difetto della forza maggiore**

L'ADM sostiene inoltre che difetti un ulteriore requisito essenziale della revocazione prevista dall'art. 202, lett. d), c.g.c., ossia l'impossibilità di produrre il documento per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.

Secondo l'Avvocatura erariale, vi deve essere, quindi, una oggettiva e specifica causa di forza maggiore che ha reso impossibile il rinvenimento del documento.

Nell'ambito del richiamato principio di diritto, appare evidente, stante il rapporto fiduciario fra imputato e difensore, che il diritto ad accedere alla documentazione di un procedimento penale ex art.415 bis c.p.p. consente ex se di escludere l'esistenza di una causa di forza maggiore o comunque l'effettiva impossibilità di acquisirne conoscenza.

Infatti, proprio le esigenze difensive imponevano all'avvocato (difensore del Corallo) di esaminare tutta la documentazione depositata con l'avviso di conclusione delle indagini ex art.415 bis cpp. e di avere una costante interlocuzione con il proprio assistito in modo da ricostruire un quadro chiaro e completo del contesto fattuale oggetto della vicenda penale.

Inoltre, non si chiarisce quando e come l'Avv. Indelicato (che difendeva il coimputato Baetsen) sia venuto a conoscenza del citato documento riservato, a fronte di giurisprudenza che richiede come presupposto del ricorso per revocazione che siano indicate in maniera specifica e puntuale le modalità di rinvenimento del documento ritenuto "*decisivo*".

L'accesso legale agli atti processuali sin dal 2019 rende quindi incompatibile la tesi della scoperta tardiva e fa venir meno uno dei presupposti imprescindibili della revocazione straordinaria.

#### **12.4 Le richieste dell'interveniente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.**

L'Avvocatura Generale dello Stato per conto dell'ADM chiede che il ricorso per revocazione della Global Starnet LTD sia dichiarato inammissibile. Per la palese inammissibilità del ricorso per revocazione, ad avviso dell'Avvocatura erariale, appaiono sussistere i presupposti per una condanna aggravata della ricorrente società alle spese di giudizio.

### **13. Documenti depositati dalla ricorrente Global Starnet LTD.**

Con nota del 26.5.2026 il legale della ricorrente ha depositato:

- 1) dispositivo Corte Cassazione esito proc 6835-26;
- 2) ordinanza Arcieri 29.1.2026;
- 3) reclamo Francesco Corallo.

### **14. Nota spese dell'Avvocatura Generale dello Stato.**

L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato la nota del 26.5.2026 relativa alle spese per il giudizio cautelare e di merito G 62532/2025:

- 1) procedimento di sospensione dell'esecuzione (cfr. Tabella n. 10 D.M. Ministero della giustizia n. 55/2014) per € 93.278,80;
  - 2) giudizio di merito (cfr. Tabella n. 11 D.M. Ministero della giustizia n. 55/2014) per € 86.585,80;
- per un totale di € 179.864,60 (€ 93.278,80 +86.585,80).

### **14. Udienza del 27 maggio 2026.**

All'udienza del 27 maggio 2026 le parti hanno così concluso.

Per la ricorrente Global Starnet LTD l'avv. Mingiardi ha:

- sostenuto l'ammissibilità e la tempestività del ricorso per revocazione, richiamando la disciplina della revocazione straordinaria fondata sul rinvenimento di documenti decisivi;
- affermato che la società ha assolto all'onere di provare il momento della scoperta del documento, individuato nel 24 ottobre 2025, data della trasmissione della relazione AAMS da parte dell'avv. Indelicato e che il documento era rimasto sino ad allora sconosciuto perché classificato come "riservato" e che la sua conoscenza avrebbe modificato il quadro probatorio posto a base della sentenza n.

68/2015, evidenziando le responsabilità riconducibili alle criticità infrastrutturali della rete e non ai concessionari;

- chiesto l'accoglimento del ricorso.

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (avv. Bachetti) ha:

- eccepito l'inammissibilità del ricorso, rilevando che la ricorrente non ha fornito prova adeguata del momento e delle modalità di acquisizione del documento ritenuto decisivo;
- osservato che non è stato chiarito quando il documento sia entrato nel fascicolo penale e che esso era comunque conoscibile sin dalla conclusione delle indagini preliminari, almeno dal 2019 richiamando la natura eccezionale della revocazione e il rigoroso onere probatorio gravante sulla parte ricorrente;
- sostenuto che la sola e-mail dell'avv. Indelicato non è sufficiente a dimostrare la scoperta del documento nel 2025;
- insistito per il rigetto del ricorso.

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (avv. D'Alò) ha:

- evidenziato che le vicende processuali penali riguardanti Corallo e Baetsen si erano concluse con provvedimenti anteriori alla proposizione della revocazione. Secondo la difesa erariale, ciò conferma che la documentazione invocata dalla ricorrente era già da tempo disponibile e conoscibile, con conseguente tardività del gravame.

Per la Procura Generale, Il Vice Procuratore Generale:

- si è riportato integralmente alle conclusioni già depositate in atti condividendo le eccezioni formulate dall'ADM e sostenendo che il

documento non poteva considerarsi scoperto solo nel 2025 e che non risultava dimostrata alcuna causa di forza maggiore idonea a giustificare la mancata produzione nel giudizio definito con la sentenza n. 68/2015;

- ha quindi chiesto il rigetto del ricorso per revocazione.

In sede di replica l'avv. Mingiardi ha:

- ribadito che la prova della scoperta del documento era stata fornita e che la natura riservata della relazione AAMS ne aveva impedito l'acquisizione e la conoscenza in epoca precedente;
- insistito per l'accoglimento del ricorso.

Terminata la discussione, la causa passa in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

**Il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.**

I casi di revocazione delle sentenze pronunciate in grado di appello, come nel caso in esame, oltre quelle in unico grado per revocazione sono disciplinati dall'art. 202 del c.g.c. che ricalca i motivi dell'art. 395 c.p.c. eccetto quello per errore di calcolo (art. 202 comma 1 lett. e ).

### **1. Art. 202 del codice di giustizia contabile.**

L'art.202 (*casi di revocazione*) del c.g.c. al comma 1 prevede che:

*1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:*

*a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;*

*b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;*

c) *si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;*

d) *dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;*

e) *per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;*

f) *la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;*

g) *la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell'avvenimento.*

La revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario diretto a rimuovere una sentenza passata in giudicato affetta da vizi particolarmente gravi.

L'istituto della revocazione è caratterizzato da una rigorosa disciplina e da un particolare e stringente onere probatorio a carico della parte finalizzata a contemperare:

- l'esigenza di bilanciare la stabilità del giudicato;
- e l'esigenza di giustizia sostanziale in situazioni del tutto eccezionali.

L'istituto si configura come:

- un rimedio impugnatorio a critica vincolata;
- esperibile solo per i motivi tassativamente previsti dalla norma;
- e solo per le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado.

## **2. Art. 202 co. 1 lett. d) c.g.c. ritrovamento di documenti decisivi.**

Il codice della giustizia contabile all'art. 202 comma 1 lett. d) ammette la revocazione nel caso in cui, dopo la sentenza, siano ritrovati documenti "*decisivi*" che la parte non ha potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.

Per integrare questo motivo devono sussistere tre presupposti essenziali:

### **1) preesistenza del documento:**

il documento deve esistere prima della revocanda sentenza;

### **2) impossibilità incolpevole nella produzione del documento:**

la parte deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisire il documento e di non esserci riuscita per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

### **3) decisività del documento rinvenuto:**

il documento deve avere un'intrinseca efficacia probatoria diretta ed immediata tale che, se fosse stato esaminato dal giudice, avrebbe con ogni probabilità condotto a una decisione diversa.

## **3. E-mail del 24.10.2025 dell'avv. Claudio Indelicato.**

Il ricorso per revocazione si base sulla e-mail del 24.10.2025 dell'avv. Claudio Indelicato all'amministratore della Global Starnet LTD con cui

viene trasmesso il documento denominato “*Controdeduzioni di AAMS*” datato Roma 2005 riservato.

In tale e-mail del 24.10.2025 inviata alle h.12:42:21 si legge:

*“Egr. Amministratore Global Starnet LTD sig. Francesco Corallo, ritengo doveroso informarla che consultando il fascicolo del giudizio penale in virtù del quale il sig. Rudolf Baetsen da me assistito e riportato una condanna attualmente gravata in appello tra le centinaia di documenti depositati nel fascicolo, ho casualmente rinvenuto questo documento denominato “CONTRODEDUZIONI DI AAMS” datato Roma maggio 2007 denominato DOCUMENTO RISERVATO, in cui si esaminano le questioni che poi furono oggetto dei vari giudizi presso la Corte dei conti che hanno riguardato Global Starnet LTD.*

*Cordiali saluti Avv. Claudio indelicato”*

Dall’esame di detto documento si evince che la stessa e-mail veniva inviata dal sig. Francesco Corallo il 24.10.2025 alle h. 12,47 all’avv. Giuseppe Mingiardi:

*“Caro avvocato, ti mando questi documenti per tua opportuna considerazione. Ciao”.*

### **3.1. Eccezione inammissibilità per tardività del ricorso per revocazione.**

Sia la Procura Generale che l’Avvocatura Generale dello Stato per l’interveniente adesivo Agenzia delle Dogane e dei Monopoli eccepiscono l’inammissibilità per tardività del ricorso per revocazione della Global Starnet LTD.

Invero, ai sensi dell’art. 178, c. 1 e 2, c.g.c.:

*“Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo*

*di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni.*

*È anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.*

*2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui...omissis...è stato recuperato il documento...omissis...”.*

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, ordinanza Cass. civ., Sez. V, 19.10.2023, n. 29122) ha statuito che:

*“La revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., presuppone l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda; conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto introduttivo, a pena di inammissibilità, **le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento**”.*

Ed ancora la Corte di legittimità con:

- sentenza Cass. civ., sez. II, 11.5.2016 n. 9652 ha affermato che:

*“l'impugnazione per revocazione correlata, a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni [n.d.r.: 60 gg. per il c.g.c.] dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento”.*

- sentenza della Cass. civ., Sez. II, 16.02.2022, n. 5031 in cui si statuito che:

*“In tema di impugnazione per revocazione, il precetto - sancito a pena di inammissibilità dall'art. 398, comma 2 c.p.c. - di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, impone che la data in questione debba costituire un preciso "thema probandum" e risultare "ab initio", perché, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se, almeno secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto; non vale, pertanto, ad escludere la sanzione dell'inammissibilità, l'integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, né l'eventuale accertamento d'ufficio svolto da parte del giudice ed inteso a precisare il giorno della scoperta”.*

### 3.2 Rigoroso onere probatorio per revocazione art. 202 co.1 lett. d).

In applicazione dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza, nel proporre un ricorso per revocazione straordinaria per rinvenimento di documenti decisivi, **grava integralmente sulla parte ricorrente** l'onere di dimostrare già nel ricorso introduttivo:

- il giorno della scoperta del documento decisivo;
- le modalità concrete del suo rinvenimento;
- l'impossibilità ad acquisirlo prima non imputabile al ricorrente;
- il nesso temporale tra la scoperta e la proposizione dell'impugnazione.

Trattandosi di un caso di revocazione straordinaria, finalizzata ad avere effetti su una sentenza consolidata, passata in giudicato, incombe sulla parte ricorrente l'onere di fornire una prova che **deve essere rigorosa ed oggettiva**, non potendo essere rimessa a mere dichiarazioni provenienti della stessa parte interessata.

### 3.3. Insufficienza dell'e-mail dell'Avv. Indelicato del 24.10.2025.

Nella fattispecie in esame la scoperta – *dies a quo* da cui far decorrere il termine dei 60 giorni art. 178, co. 1 c.g.c.- viene ancorata solo all'e-mail del 24.10.2025 dell'Avv. Indelicato.

Tuttavia, tale e-mail in assenza di oggettivi riscontri - necessari ed indispensabili per permettere al Collegio la verifica della prova rigorosa e oggettiva dell'onere probatorio a carico della ricorrente – si sostanzia una mera dichiarazione di parte.

Invero, l'e-mail dell'Avv. Indelicato del 24.10.2025 al di là di una mera affermazione:

*“consultando il fascicolo del giudizio penale in virtù del quale il signor*

*Rudolf Baetsen da me assistito e riportato una condanna attualmente gravata in appello tra le centinaia di documenti depositati nel fascicolo, ho casualmente rinvenuto questo documento denominato “CONTRODEDUZIONI DI AAMS” datato Roma maggio 2007 denominato DOCUMENTO RISERVATO, in cui si esaminano le questioni che poi furono oggetto dei vari giudizi presso la Corte dei conti che hanno riguardato Global Starnet LTD” non fornisce altri oggettivi e verificabili riscontri.*

In particolare, il medesimo avv. Indelicato:

- non indica il numero del procedimento penale nel quale il documento sarebbe stato rinvenuto;
- non specifica da chi il documento sia stato depositato nel fascicolo;
- non precisa come è stato acquisito al fascicolo del giudizio penale;
- non chiarisce in quale fase processuale esso sia stato acquisito;
- non indica la data della sua acquisizione al fascicolo del giudizio penale;
- non consente di stabilire se il documento fosse già presente nella fase delle indagini preliminari ovvero sia stato successivamente depositato nel dibattimento.

#### **3.4. Assenza di prove documentali a supporto dell’e-mail del 24.10.2025.**

Parte ricorrente si è limitata solo a richiamare l’e-mail del 24.10.2025 dell’avv. Indelicato, non producendo in allegato al ricorso per revocazione **prove documentali necessarie ed indispensabili** quali:

- verbali di acquisizione;
- indici del fascicolo penale;

- decreti di sequestro;

- annotazioni di cancelleria;

- certificazioni dell'autorità giudiziaria procedente;

- attestazioni del momento di deposito del documento nel procedimento penale.

In assenza di tali necessari ed indispensabili riscontri oggettivi, il Collegio non è posto nelle condizioni di poter verificare il momento effettivo in cui il documento (relazione AAMS 2007) sia divenuto conoscibile alla parte.

In altri termini, la ricezione dell'e-mail in data 24 ottobre 2025, per i motivi esposti, non può assurgere a prova della scoperta in tale data del documento ritenuto decisivo: *relazione riservata AAMS del 2007*.

L'e-mail del 24.10.2025 dimostra solo il momento della trasmissione del documento da parte dell'avv. Indelicato a Francesco Corallo ma non dimostra:

- quando il documento sia stato acquisito al fascicolo penale;

- quando sia divenuto conoscibile alla difesa;

- quando l'avv. Indelicato ne abbia avuto cognizione;

- da quando il documento era già disponibile all'interno degli atti processuali.

Ne consegue che il dato cronologico del 24 ottobre 2025 costituisce unicamente il momento della comunicazione del documento e non il momento della sua scoperta, giuridicamente rilevante ai fini della tempestiva proposizione del ricorso per revocazione della Global Starnet LTD nel termine perentorio di 60 giorni (art. 178 del c.g.c.).

In assenza di tali necessari ed indispensabili oggettivi riscontri, ne consegue che **l'assunto sostenuto dalla ricorrente** per cui la relazione riservata AAMS 2007 sarebbe stata scoperta soltanto il 24 ottobre 2025 **rimane priva di adeguato supporto probatorio.**

Pertanto, come eccepito dalla Procura Generale e dall'interveniente adesivo ADM, non avendo la ricorrente Global Starnet LTD fornito la prova della scoperta del documento il 24.10.2025, manca la prova della tempestività dell'impugnazione che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

#### **4. La relazione riservata AAMS del 2007.**

Nel ricorso per revocazione viene enfatizzata la natura di documento riservato della relazione AAMS 2007.

Come si legge a pag. 3 della relazione:

*In data 30 marzo 2007 il viceministro prof. Visco ha trasmesso al direttore generale dell'AAMS la relazione finale della Commissione Grandi sui risultati d'indagine redatta dalla commissione d'indagine per la verifica della regolarità e della trasparenza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ad apparecchiature e congegni da divertimento e di intrattenimento e per l'analisi del funzionamento dei meccanismi anche tecnologici volti a garantire la regolarità dei giochi".*

In data 2 aprile 2007 il Direttore Generale di AAMS ha incaricato il Direttore per i giochi di *"fornire all'ambito delle proprie competenze e le sue più ampie analisi informazioni e considerazioni e valutazioni in merito all'osservazione e alle proposte presenti nella relazione. Il presente documento costituisce l'esito dell'incarico affidatogli".*

Tale relazione si articola in cinque capitoli:

- **il primo:** la premessa sopra indicata;
- **il secondo:** sviluppa più piani dimensioni di analisi delineando il contesto socio istituzionale di mercato in cui AAMS è stata chiamata al legislatore e dal governo ad operare relativamente al settore dei giochi pubblici;
- **terzo e quarto:** esaminano rispettivamente l'osservazione e le proposte di intervento sul comparto negli apparecchi da divertimento e di intrattenimento formulate dalla commissione Grandi;
- **quinto:** riporta doverosamente le conclusioni del lavoro svolto

Tale relazione anche se classificata come documento “*riservato*” era una memoria di controdeduzioni predisposta da AAMS in risposta **ai rilievi pubblici** della Commissione Grandi, per una finalità difensiva dell'attività dell'Amministrazione.

Invero, le criticità evidenziate dalla Commissione Grandi e contestate all'allora Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, non rappresentano una novità, né risultano sopravvenute, rispetto a quanto già emerso e noto all'epoca dei fatti.

Come rimarcato dalla Procura Generale:

- sia la sentenza n.214/2012 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio;
- sia la sentenza n. 68/2015 della III Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti;

**avevano ampiamente esaminato e valutato** le criticità sistemiche di cui alla relazione riservata AAMS del 2007 – invece note a tutti -

**escludendo che le stesse potessero assumere valore esimente della responsabilità dei concessionari dei giochi.**

Entrambe le sentenze hanno rimarcato che la presenza di difficoltà strutturali del sistema non valgono ad escludere né attenuare gli obblighi gravanti sui concessionari, i quali erano tenuti ad una condotta diligente e conforme alle prescrizioni convenzionali e normative.

La responsabilità della società Global Starnet LTD è stata affermata non già in ragione della mera esistenza delle predette criticità, bensì **per la specifica violazione degli obblighi concessori.**

Tale responsabilità, si ribadisce, è stata accertata con sentenze:

- n. 214/2012 (Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio);
- n. 68/2015 (III Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti);

In particolare, tali sentenze hanno sottolineato come:

- l'omesso tempestivo ed integrale collegamento degli apparecchi alla rete telematica;
- le carenze nell'attività di controllo e gestione di detti apparecchi;
- il mancato rispetto degli standard tecnici e organizzativi imposti dalla concessione;

hanno causato un rilevante ed ingente danno erariale.

Ne consegue che le criticità del sistema dei giochi di cui alla relazione AAMS 2007 non rappresentano alcuna novità rispetto a quanto già emerso e noto all'epoca dei fatti.

Peraltro, tali criticità erano state oggetto di specifico esame:

- da parte di Digit PA con apposita relazione richiamata nei giudizi sia di I grado che di II grado innanzi alla Corte dei conti;

- di approfondita valutazione nelle sentenze della Corte dei conti di primo grado (Sezione giurisdizionale per il Lazio n.214/2012) e di secondo grado (III Sezione centrale di appello n.68/2015)

Dette criticità, (cfr. punti da 31 a 35 da pag. 107 a 124 della sentenza n. 68/2015 di questa Sezione) si ribadisce non hanno escluso la responsabilità delle concessionarie dei giochi. **Responsabilità che – come nel caso della B Plus Giocolegale LTD ora Global Starnet LTD - è stata accertata dalle richiamate sentenze** per aver violato gli obblighi concessori arrecando un notevole danno erariale.

#### **4.1. Il preventivo accertamento tecnico di Digit PA**

Nel corso del giudizio di primo grado la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ha disposto una consulenza tecnica affidata a Digit PA, formulando quesiti per accertare:

- le cause dei ritardi nell'attivazione della rete;
- il ruolo delle criticità infrastrutturali;
- la prevedibilità delle difficoltà incontrate;
- l'adeguatezza della progettazione del sistema;
- la correttezza delle condotte dei concessionari dei giochi e dell'Amministrazione.

La relazione Digit PA ha esaminato dettagliatamente le problematiche richiamate dalla relazione riservata:

- scarsità e ritardi nell'attivazione delle linee di comunicazione;
- difficoltà di approvvigionamento e installazione dei PDA;
- eterogeneità delle porte di comunicazione degli apparecchi;
- problemi di connessione degli esercizi;

- ritardi nella contrattualizzazione dei gestori;
  - difficoltà operative derivanti dalla complessità e novità del sistema;
  - rapporti tra concessionari, AAMS, Sogei e operatori di telecomunicazione;
- concludendo che tali criticità non erano fenomeni sconosciuti o imprevedibili.

#### **4.2. La sentenza n. 214/2012 della Sezione della Corte dei conti per il Lazio**

La sentenza n. 214/2012 ha esaminato e valutato le risultanze della consulenza Digit PA. e precisamente:

- le difficoltà di connettività;
- i problemi derivanti dall'insufficiente disponibilità delle linee;
- le criticità relative agli apparati di connessione;
- il mancato completamento del collegamento degli apparecchi;
- le inefficienze riscontrate nella conduzione della rete;
- le problematiche concernenti il raggiungimento dei livelli di servizio.

La sentenza n. 214/2012 ha dato atto che tali problemi erano realmente esistiti, ma ha affermato ed accertato che erano stati approfonditamente analizzati sul piano tecnico e **non valevano, di per sé, ad escludere le responsabilità accertate dei concessionari dei giochi che andavano condannati per violazione degli obblighi concessori.**

#### **4.3. La sentenza n. 68/2015 della III Sezione centrale di appello**

La Sezione III centrale d'appello, chiamata a pronunciarsi sullo stesso quadro fattuale già esaminato dal giudice di prime cure, e consulenza della Digit PA, con sentenza n. 68/2015, tra l'altro, ha confermato la responsabilità del concessionario dei giochi B Plus Giocolegale LTD ora Global Starnet LTD e HBG s.r.l., per il danno erariale nell'importo indicato.

Per quanto sopra argomentato e motivato le criticità della relazione AAMS del 2007 riferite a:

- problematiche concernenti la progettazione della rete;
- carenze infrastrutturali;
- difficoltà di connessione;
- eterogeneità tecnica degli apparecchi;
- ruolo dei gestori;
- criticità del modello organizzativo adottato;
- difficoltà nei rapporti con gli operatori di telecomunicazione,

costituivano già parte integrante del materiale istruttorio e delle questioni devolute al giudice d'appello, che - nel riesaminare il merito della vicenda avendo a disposizione sia la relazione Digit PA sia l'intero compendio probatorio formatosi in primo grado – ha condannato con sentenza n. 68/2015 B Plus Giocolegale LTD al pagamento di euro 335.000.000,00 (ora Global Starnet LTD) e HBG s.r.l. al pagamento di euro 72.000.000,00, oltre accessori.

Pertanto, le osservazioni contenute nella relazione riservata si limitano a illustrare criticità infrastrutturali, tecnologiche e organizzative che erano state già oggetto di uno specifico e approfondito accertamento tecnico da parte di Digit PA e di una compiuta valutazione in sede giurisdizionale sia nella sentenza di primo grado (sentenza n. 214/2012) sia nella successiva sentenza del giudizio di appello (n.68/2015).

Le questioni concernenti le linee di comunicazione, i PDA, le porte di connessione degli apparecchi, le difficoltà di contrattualizzazione dei gestori, l'adeguatezza del sistema AAMS-Sogei e la prevedibilità delle

criticità operative risultavano, dunque, già pienamente conosciute, valutate e giudicate.

#### **5. Impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per fatto dell'avversario presuppone l'assenza di colpa o negligenza.**

In tema di revocazione di sentenze passate in giudicato ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario presuppone che vengano indicate:

- sia le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo;
- sia quelle relative alla decisività degli stessi;

**incombendo sulla parte** che si sia trovata in tale impossibilità **di provare, con particolare rigore**, che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma da causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario, ossia da un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione.

Il principio è stato richiamato e condiviso dalla Corte di cassazione, Sezione 1 Civile, con l'ordinanza del 22 novembre 2024, n. 30203,

#### **6. Inammissibilità del ricorso per tardività.**

Il ricorso per revocazione è stato proposto ai sensi dell'art. 202, lett. d), d.lgs. n. 174/2016, deducendo la scoperta di un documento decisivo.

Tale disposizione prevede norma richiede cumulativamente:

- la scoperta successiva al giudicato;
- impossibilità di produzione per forza maggiore o fatto della controparte.

Con riguardo a tale profilo di disciplina, si richiama la giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis*, ordinanza Cass. civ., Sez. V, 19.10.2023, n. 29122; la sentenza della Cass. civ., sez. II, 11.5.2016 n. 9652; la sentenza della Cass. civ., Sez. II, 16.02.2022, n. 5031).

Nel caso di specie, deve constatarsi, in primo luogo, che la società ricorrente non ha provato il giorno della scoperta o del ritrovamento della documentazione reputata decisiva per la revocazione della sentenza della Corte dei conti, sez. III d'appello, n. 68/2015.

Poiché nel caso in esame risulta provato che il procedimento penale era pervenuto alla fase di cui all'art. 415-bis c.p.p. anteriormente all'udienza preliminare dell'11 giugno 2019, incombeva sulla ricorrente l'onere di provare, con specifici e verificabili riscontri oggettivi, che il documento (relazione AAMS 2007) non fosse ancora presente nel fascicolo penale ovvero non fosse concretamente accessibile alla ricorrente.

**Tale prova non è stata fornita dalla ricorrente Global Starnet LTD.**

Ne consegue che l'assunto secondo cui il documento sarebbe stato scoperto soltanto il 24 ottobre 2025 rimane privo di adeguato supporto probatorio, con conseguente difetto di prova di uno dei presupposti essenziali richiesti dall'art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c.

In assenza di prova contraria non fornita dalla ricorrente Global Starnet LTD appare, invece logico e convincente quanto eccepito dalla Procura Generale e dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'interveniente adesivo ADM per cui:

*“ne consegue logicamente che il momento della scoperta del predetto documento deve farsi risalire al 2019 e non al 24.10.2025.*

Per cui a partire dal 2019, il termine perentorio di 60 gg. ex art. 178, co.2, c.g.c. per esperire il rimedio revocatorio è ampiamente decorso.

Né parte ricorrente ha fornito prova della ricorrenza di una causa di forza maggiore oggettivamente impeditiva della scoperta/ritrovamento del documento.

In tal senso non può valere il fatto che la predetta relazione fosse custodita negli archivi riservati della Telecom Italia per il semplice fatto che non v'è alcuna prova di quanto affermato.

Si richiama sul punto l'ordinanza di Cass. civ., Sez. V, 14.10.2024, n. 26709 in cui è stato affermato il principio che:

*“In tema di giudizio di revocazione, l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone che la mancata produzione del documento decisivo, successivamente rinvenuto, non sia dovuta a colpa di chi promuove l'azione, che è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisirlo tempestivamente e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario...”.*

Inoltre, si osserva che la revocazione ex art. 202, lett. d), c.g.c. non tutela la semplice mancata conoscenza soggettiva ma solo **l'impossibilità oggettiva** di acquisire il documento per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.

Pertanto, quando il documento sia già inserito in un fascicolo processuale accessibile alla parte e al suo difensore, la successiva individuazione o scoperta dello stesso non integra una nuova scoperta giuridicamente rilevante, trattandosi di un atto già conoscibile mediante l'esercizio delle ordinarie e normali facoltà difensive.

Diversamente, il *dies a quo* del termine per proporre il ricorso per revocazione finirebbe per dipendere da un evento meramente soggettivo, costituito dal momento in cui la parte o il difensore dichiarano di avere esaminato il documento, con evidente compromissione dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e della stabilità del giudicato.

Ne consegue che la "*scoperta*" rilevante per poter proporre il ricorso per revocazione non coincide necessariamente con il momento in cui la parte dichiara di avere letto il documento, ma nel momento in cui quel documento è divenuto oggettivamente conoscibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza processuale.

Ciò precisato, il ricorso in esame si fonda non sulla prova del momento della scoperta del documento, ma sulla mera allegazione di tale circostanza.

Poiché la tempestività dell'impugnazione costituisce un requisito di ammissibilità dell'azione revocatoria, e poiché tale requisito non può essere ritenuto dimostrato mediante semplici dichiarazioni di parte prive di riscontri oggettivi, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

#### **7. Inammissibilità per mancanza della decisività del documento.**

Per completezza, in subordine alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività si evidenzia che **non sussiste la decisività** del documento (relazione riservata AAMS 2007), altro elemento essenziale per poter proporre il ricorso per revocazione.

Sul punto si richiama la seguente giurisprudenza:

a) sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, 24.01.2024, n. 752 in cui è stato affermato che:

*“Il requisito della decisività dei nuovi documenti rinvenuti dopo la sentenza, richiesto per l'impugnazione per revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., ne postula la diretta attinenza ad un fatto risolutivo per la definizione della controversia e, pertanto, va esclusa, con riguardo all'atto che sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocanda in esito ad un riesame complessivo del precedente quadro probatorio coordinato con il nuovo dato acquisito” ;*

b) l'ordinanza Cass. civ., Sez. lavoro, 11.10.2023, n. 28389 in cui è stato precisato che:

*“La decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, **mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa**, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza.*

*Ne consegue che – prosegue la sentenza - **una siffatta decisività va negata quando l'atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati”.***

c) la Corte di cassazione Sez. I con ordinanza n. 24913 del 2025 ha chiarito i confini del concetto di **“documento decisivo”**, stabilendo che non basta trovare un atto che offra una diversa lettura dei fatti; è necessario che **tale documento fornisca una prova diretta e inconfutabile, capace da sola di ribaltare la decisione precedente.**

Ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., la revocazione è ammessa solo se, dopo la sentenza, vengono trovati uno o più documenti **“decisivi”** che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.

Un documento è decisivo solo se è idoneo a provare direttamente un fatto storico che, se conosciuto dal giudice precedente, lo avrebbe portato a una conclusione opposta.

**Non è sufficiente che il documento possa offrire semplici elementi indiziari** o che possa palesarsi risolutivo solo dopo una complessa revisione dell'apprezzamento dei fatti.

Per ottenere la revocazione della sentenza, è necessario dimostrare che il documento ritrovato non sia semplicemente utile o rilevante, ma autenticamente **“decisivo”**.

**Il documento decisivo deve contenere una prova così forte e diretta** da non lasciare spazio a interpretazioni alternative e **da imporre una diversa soluzione della controversia**.

**Un documento** che si presta a diverse letture o **che necessita di essere corroborato da altri elementi non possiede tale carattere di decisività**.

La Corte di cassazione chiarisce che l'istanza di revocazione non può basarsi su una mera interpretazione alternativa di un documento rispetto a quella data dal giudice di merito.

**La decisività deve emergere dal documento stesso, che deve fornire una prova diretta di un fatto**, non semplicemente materiale per una diversa argomentazione.

Nel caso di specie, la ricorrente Global Starnet LTD si è limitata ad estrapolare dalla corposa relazione dell'AAMS alcuni passaggi, decontestualizzandoli rispetto al contenuto complessivo del documento, per affermarne la decisività al fine di indurre l'adito Organo giudicante a rivedere i propri convincimenti in ordine all'accertamento della responsabilità amministrativa della Global Starnet LTD.

#### **7.1. Esclusione della decisività della relazione AAMS nel caso concreto.**

Nel caso in esame, la relazione riservata AAMS del 2007:

- **non fornisce prova diretta** della non imputabilità dei ritardi;
- **ma si limita solo a prospettare criticità già note e valutate.**

Inoltre, la stessa richiesta di:

- **ammettere prove testimoniali** (cfr. pag. 45 del ricorso per revocazione)
- **integrare la CTU** *“al Fine di stabilire la rilevanza dei fatti come sopra accertati”* (cfr. pag. 52 del ricorso per revocazione)

avanzata dalla ricorrente Global Starnet LTD, **dimostra che la relazione riservata AAMS 2007 non è una prova diretta**, non è autosufficiente, e quindi **non è decisiva per ribaltare la sentenza n.68/2015.**

#### **7.2. Relazione AAMS relativa a fatti già esaminati in due sentenze.**

Come sopra evidenziato, le criticità tecniche risultano già esaminate e valutate nei giudizi di merito di cui alla:

- sentenza n.214/2012 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio;
- sentenza n. 68/2015 della III Sezione giurisdizionale centrale appello della Corte dei conti;

Poiché la sentenza n. 68/2015 di questa Sezione (paragrafi da 31 a 35 pagg. da 107 a 124) ha esaminato dette criticità ed ha accertato la responsabilità della ricorrente nonostante tali criticità, la conoscenza della relazione riservata AAMS 2007 non avrebbe portato a una opposta decisione.

Ne consegue, quindi, che la relazione riservata AAMS 2007 non contiene elementi decisivi che giustifichino una revocazione.

#### **8. Esito del giudizio.**

Pertanto, per le suesposte motivazioni, va dichiarato inammissibile il ricorso della Global Starnet LTD per revocazione della sentenza n. 68/2015 di questa Sezione giurisdizionale centrale di appello.

#### **9.Regime delle spese.**

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa in quanto, pur tenendo conto dell'elevato valore della controversia, assume rilievo la circostanza che il giudizio in esame si è arrestato alla fase rescindente per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione della Global Starnet LTD, senza dar luogo alla successiva fase rescissoria.

Pertanto, pone a carico della ricorrente Global Starnet LTD:

- sia le spese di giudizio liquidate in favore dell'interveniente adesivo Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituitosi tramite l'Avvocatura Generale dello Sta nella misura complessiva di € 5.000,00, di cui:
  - € 3.000,00 per la fase cautelare;
  - € 2.000,00 per il giudizio di merito;
- sia quelle di giustizia liquidate in dispositivo.

Rigetta la richiesta avanzata dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota del 26 maggio 2026 di applicazione nella vicenda in esame dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella condotta della ricorrente Global Starnet Ltd i presupposti della responsabilità aggravata previsti dalla citata disposizione (mala fede o colpa grave).

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, come in motivazione,

**DICHIARA INAMMISSIBILE**

il ricorso **G 62532** della Global Starnet LTD per revocazione della sentenza n. 68/2015 di questa Sezione giurisdizionale centrale di appello.

Condanna la ricorrente Global Starnet LTD al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'interveniente adesivo Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituitosi tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che liquida, in via equitativa, nella misura complessiva di € 5.000,00 di cui:

- € 3.000,00 per il procedimento cautelare;

- € 2.000,00 per il giudizio di merito;

nonché al pagamento, sempre a carico della ricorrente Global Starnet LTD delle spese di giustizia liquidate in € 464,00.

Rigetta la richiesta dell'Avvocatura dello Stato del 26 maggio 2026 non ravvisandone i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.

Il Presidente e Estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 29 luglio 2026

Il Dirigente

F.to digitalmente